

CVIII.

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1894

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Elenco di omaggi — Comunicazione — Lettura della proposta di legge dei senatori: Cannizzaro, Inghilleri, Amato-Poiero, Di Scalea, Bordonaro e Di Camporeale, relativa all'affrancazione dei beni enfiteutici in Sicilia — Presentazione di due progetti di legge: 1° Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1894-95; 2° Spese militari straordinarie da iscriversi sul bilancio della guerra per l'esercizio 1894-95 — Il senatore Di Camporeale svolge la proposta di legge d'iniziativa parlamentare — Approvazione della presa in considerazione della proposta e rinvio all'esame degli Uffici, previa dichiarazione del ministro guardasigilli — Ordine del giorno per la seduta del 31° maggio.*

La seduta è aperta alle ore 16 e 30.

Sono presenti i ministri della guerra, di grazia e giustizia e degli esteri.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Omaggi.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Fanno omaggio al Senato:

I rettori delle RR. Università di Modena, Messina, Ferrara, Roma e Napoli dell'*Annuario scolastico delle rispettive Università per l'anno 1893-94*;

I prefetti delle provincie di Novara, Rovigo, Alessandria, Treviso e Bologna degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1893*;

Il preside del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti del tomo LII degli *Atti del R. Istituto* e volume XXV, n. 1, delle sue *Memorie*;

Il professore Udalrigo Masoni della *Commemorazione del prof. Achille Sannia* letta all'Accademia Pontoniana;

Il professore Marco Besso dei seguenti opuscoli: I. *Il corso forzoso*, II. *Un utile raffronto*, III. *Il dazio sui cereali*;

Il cav. Giuseppe Caredda del *Discorso da lui pronunziato per l'inaugurazione della ferrovia a Sevi* (Sardegna);

Il presidente del Consiglio di Amministrazione del Debito Pubblico Ottomano del *Resoconto preliminare dell'esercizio finanziario 1893-94*;

Il presidente della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna di una pubblicazione contenente la *Storia della R. Deputazione stessa dall'anno della sua istituzione (1860) all'anno corrente*;

Il direttore dell'Istituto Casanova pei fanciulli usciti dagli asili del *Resoconto dell'adunanza generale dei soci avvenuta il 18 marzo 1894*;

Il direttore del Banco di Napoli della *Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei censori per l'esercizio 1893*;

Il senatore Di Moliterno del primo libro di un'opera da lui dettata dal titolo: *L'Olos*;

Il cav. B. Galletti del fascicolo 4 della pubblicazione intitolata: *La voce dell'associazione razionalista di Palermo*;

L'onor. deputato Faldella di un *Albo nuziale* pubblicato in occasione delle nozze Bollati-Ugo.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Dalla Presidenza della Corte dei conti è giunta la seguente comunicazione:

Roma, addì 16 maggio 1894.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella 1^a quindicina di maggio corrente non è stata fatta dalla Corte dei conti alcuna registrazione con riserva.

« Il presidente,
« G. FINALI. »

Do atto al Presidente della Corte dei conti della fatta comunicazione, che, a tenore del regolamento, sarà trasmessa alla Commissione permanente di finanze.

**Lettura di una proposta di legge dei senatori:
Cannizzaro, Inghillieri, Amato-Poiero, Di
Scalea, Bordonaro e Di Camporeale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Lettura e svolgimento di una proposta di legge dei senatori Cannizzaro, Inghillieri, Amato-Poiero, Di Scalea, Bordonaro e Di Camporeale.

La conferenza degli Uffici riuniti ieri ammise alla lettura il progetto di legge che ho testè indicato e che venne presentato al Senato nella seduta del 9 maggio corrente.

Prego di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Affrancazione dei canoni enfiteutici in Sicilia.

Art. 1.

Gl'Istituti esercenti il credito fondiario sono autorizzati ad acquistare per via di cessione i diritti del concedente e del suconcedente, ove esiste, sui beni enfiteutici, rendendoli ammortizzabili mediante emissione e consegna di cartelle nel modo indicato negli articoli seguenti.

Art. 2.

A questo effetto l'annuo canone e l'ammontare della differenza fra il canone ed il subcanone, ove esiste, verranno capitalizzati sulla base dell'interesse legale, e se fossero in tutto od in parte in derrate, sulla base del prezzo

medio di queste negli ultimi dieci anni, secondo le mercuriali del luogo di pagamento o del mercato più vicino; consegnando al concedente e suconcedente, in proporzione delle rispettive ragioni, tante cartelle del valore nominale di L. 100 ciascuna, fruttanti l'interesse del 3 1/2 per cento, quante occorrono per rappresentare rispettivamente l'ammontare del canone e subcanone capitalizzato sulla base dell'interesse legale.

Gl'interessi di queste cartelle saranno, nei rapporti fiscali, considerati come tuttora derivanti da dominio, dei cui frutti continuano a tener luogo.

Ove il capitale o l'eccedenza di esso sia inferiore all'importo di una cartella saranno assegnate agli aventi diritto frazioni di cartelle, le quali rimarranno in deposito presso l'Istituto finchè non abbiano raggiunto il valore nominale di una cartella mediante la capitalizzazione dei relativi interessi.

Art. 3.

L'importo dell'annuo canone e della differenza fra il canone ed il subcanone, dove esista, sarà corrisposto all'Istituto e da questo così ripartito: L. 3 1/2 per cento per l'interesse delle cartelle, L. 0.55 per cento a favore dello Istituto a titolo di provvigione e spese di amministrazione, L. 0.07 da pagarsi dall'Istituto al pubblico erario a titolo di abbonamento per le tasse di qualunque genere possano a lui competere per l'emissione e circolazione delle cartelle, per il contratto di cessione dei canoni e per tutte le trascrizioni, intime, notifiche, atti ricognitori, iscrizioni e cancellazioni di ipoteche ed in genere per tutti gli atti da farsi o stipularsi sia dall'Istituto concessionario come dal cedente in dipendenza o per l'esecuzione della presente legge, e le residue L. 0.88 per cento per quote di ammortamento.

Art. 4.

Col pagamento dell'ultima quota di ammortamento delle cartelle rappresentanti il capitale corrispondente al canone ed alla differenza fra il canone ed il subcanone, dove esiste, il fondo rimane affrancato e libero da ogni vincolo di enfiteusi e subenfiteusi; e la corrispondente dichiarazione da rilasciarsi dall'Istituto nelle

forme prescritte dal regolamento dopo essere stata trascritta a cura dell'Istituto fondiario, presso il competente ufficio delle ipoteche, sarà titolo all'enfiteuta o subenfiteuta per le volture censuarie e per la cancellazione di tutte le iscrizioni dipendenti dall'enfiteusi e subenfiteusi.

Art. 5.

La cessione del diritto a riscuotere il canone e sub-canone non comprende gli arretrati delle annualità non soddisfatte, le quali rimarranno, in confronto dell'Istituto cessionario, come credito personale del concedente e subconcedente contro l'utilista. Non pertanto il concedente nei riguardi di altri non perderà il privilegio riveniente dall'art. 1958, n. 2, del Codice civile, dovendo essere collocato, a preferenza di ogni altro creditore, immediatamente dopo l'Istituto cessionario.

Art. 6.

Nella coesistenza di una subenfiteusi la cessione del canone fatta all'Istituto dal concedente si estende di diritto alla differenza fra il canone ed il subcanone, ed è obbligatoria pel suconcedente.

Questi però può surrogare sè stesso nella cessione, o arrestarla, ove nel termine di due mesi, dalla notificazione, che gli verrà fatta dal concedente, della domanda di cessione, acquisti il canone dovuto al concedente medesimo col pagamento del capitale corrispondente a norma dell'art. 2, mediante consegna di altrettante cartelle fruttifere, che, al valore di borsa lo rappresentino.

Trascorso un anno, dalla pubblicazione della legge, senza che il concedente abbia notificato al suconcedente le domanda di cessione fatta all'Istituto, il suconcedente ha facoltà di procedere egli stesso alla cessione, appena abbia tacitate ed estinte a norma delle leggi in vigore le ragioni del dominio diretto spettanti al concedente.

Art. 7.

Il concedente o il suconcedente, che intendono divenire alla cessione dei loro diritti di canone e subcanone nei casi e nei modi stabiliti dalla presente legge, devono giustificare la

piena proprietà dei diritti che cedono, e l'intestazione del fondo enfiteutico nei registri censuari al nome dell'attuale utilista. Qualora l'Istituto giudichi conveniente di accogliere la domanda, verrà preliminarmente stipulato il contratto condizionale di cessione, il quale non diventerà definitivo che quando, dopo eseguitane l'annotazione nei registri censuari e la trascrizione, sia dimostrato mediante certificato del conservatore delle ipoteche che non esiste verun'altra trascrizione o iscrizione in danno del cedente e suoi autori in ordine ai diritti ceduti.

Art. 8.

Se i diritti del concedente o suconcedente sono gravati d'ipoteche, prima di stipulare il contratto definitivo, il concedente dovrà produrre la prova che siano state cancellate, ovvero consentire a rilasciare a titolo di cauzione all'Istituto tanta parte delle cartelle da assegnarsi al cedente, quante, a giudizio dell'Istituto medesimo, bastino ad assicurare la estinzione del debito e la cancellazione dell'ipoteca.

Art. 9.

Stipulato il contratto condizionale di cessione, il cedente farà per atto di usciere nota all'attuale enfiteuta o subenfiteuta possessore del fondo la cessione dei diritti dominicali all'Istituto, con la dichiarazione che dal giorno della stipulazione del contratto definitivo dovrà esso enfiteuta o subenfiteuta riconoscere come esclusivo domino diretto lo Istituto cessionario. Tale atto, non contraddetto dall'enfiteuta o subenfiteuta per la ragione dominicale, così verso il cedente come verso l'Istituto cessionario entro giorni trenta dalla sua intima, equivale a ricognizione del titolo pieno provante la esistenza dell'enfiteusi ed i diritti da essa derivanti.

L'atto, che a cura del cedente deve essere intimato all'enfiteuta o subenfiteuta, conterrà la precisa indicazione del titolo, della prestazione, e della situazione del fondo coi suoi confini sul quale la prestazione è dovuta e sarà allegato in originale colla prova della seguita notificazione all'atto di cessione definitiva.

Art. 10.

L'estrazione delle cartelle si farà nel mese di dicembre ed il rimborso nel mese di aprile.

Art. 11.

Per la creazione e per il modo e le misure dell'estrazione e del rimborso delle cartelle saranno osservate le norme stabilite dalla legge in vigore sul credito fondiario concernenti i mutui effettuati con emissione e consegna di cartelle.

Art. 12.

La riscossione dei canoni e subcanoni enfiteutici ceduti all'Istituto fondiario sarà fatta per ruoli dagli esattori delle imposte dirette coi privilegi fiscali.

Gli esattori saranno retribuiti ad aggio dall'Istituto secondo le norme, colle condizioni e per gli effetti stabiliti dalle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Il pagamento del canone sarà fatto dall'utilista alla scadenza in unica soluzione. In caso di devoluzione ai termini dell'articolo 1565 del Codice civile il fondo sarà venduto col procedimento autorizzato dagli art. 23 e seg. della legge 22 febbraio 1885 sul credito fondiario.

Il compenso dovuto per le migliorie sarà soddisfatto sul prezzo ricavato dalla vendita, prelevato in precedenza il capitale del canone e subcanone.

Anche quando sia avvenuta la cessione del canone e subcanone a norma della presente legge, l'enfiteuta o subenfiteuta può sempre redimere il fondo enfiteutico a norma di quanto è stabilito dall'art. 1564 del Codice civile: ma il pagamento del capitale determinato colle norme nell'articolo medesimo stabilite potrà essere fatta in cartelle dell'Istituto al valore nominale, dedotte le quote di ammortamento già pagate.

Presentazione di progetti di legge

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare al signor ministro della guerra.

MOCENNI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato, in nome del ministro delle finanze e del Tesoro, i due seguenti progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95;

« Spesa straordinaria da iscriversi sul bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione che esso fa, di concerto col ministro delle finanze e del Tesoro, di questi due disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze per ragione di competenza.

Svolgimento del progetto di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Ora do facoltà al signor senatore Di Camporeale di svolgere il progetto di legge d'iniziativa sua e di altri colleghi, che fu testè letto.

Senatore DI CAMPOREALE. Credo che farò risparmiare tempo al Senato, se, invece di svolgere altrimenti il progetto di legge, darò lettura della prima e brevissima parte della breve esposizione che accompagna il progetto di legge che abbiamo avuto l'onore di sottoporvi.

« Il Codice civile riconoscendo l'utilità, nell'interesse della pubblica economia, che la proprietà della terra sia completa e quindi libera da ogni vincolo e condominio nelle mani del possessore, prescrisse (art. 1564) che il fondo enfiteutico sia sempre redimibile, non ostante qualsiasi patto in contrario, mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annuo canone, sulla base dell'interesse legale.

« Senonchè questa facoltà data al solo utilista restò col fatto pressochè lettera morta e ciò sia per l'obbligo di pagare il capitale di affranco in una sol volta, sia perchè l'alto prezzo del danaro non ne rendeva conveniente l'impiego al 5 per cento nell'affrancazione dei canoni enfiteutici.

« La proprietà fondiaria in Sicilia è soggetta in massima parte al vincolo enfiteutico e, comunque questo istituto sia regolato, certo costituisce sempre un vincolo che non è in armonia col moderno concetto che ha ispirata tutta la nostra legislazione, di rendere, cioè, la proprietà fondiaria facilmente commerciabile.

« D'altra parte è opinione pressochè generale che assai utile cosa sarebbe per l'economia nazionale se i latifondi tuttora esistenti in Sicilia potessero essere spezzati e suddivisi, e da molti si ritiene che unico mezzo al fine sarebbe quello, che i proprietari fossero indotti ed invogliati a concederli, in lotti relativamente piccoli, in enfiteusi.

« Il vero è che l'istituto dell'enfiteusi ha due periodi: uno benefico ed uno dannoso.

« Nel primo è utile perchè è un mezzo facile e pratico, là dove v'è scarsezza di capitali, di dividere i latifondi, creando molti piccoli proprietari, ad ognuno dei quali è agevole, col lavoro proprio, e quindi con poco capitale, di migliorare il proprio fondo.

« Ma, con l'andare del tempo, il vantaggio primiero si trasforma in gravi inconvenienti: pel proprietario concedente, giacchè i canoni enfiteutici frazionati all'infinito e quindi soggetti a continui trapassi, riescono di difficile e molesta esazione, e per necessaria conseguenza sono di difficile ed onerosa conversione in capitale; per l'utilista perchè oneroso è per lui l'affranco al saggio legale, mentre d'altro lato il vincolo enfiteutico cui è soggetto il suo fondo costituisce pur sempre un grave e molesto impedimento alla libera disposizione di esso.

« Se adunque opportunissimo e saggio fu il concetto che ispirò il legislatore allorchè, senza fermarsi all'ostacolo di portare una innovazione a patti contrattuali liberamente consentiti, diede all'utilista, col citato articolo 1564, la facoltà di affrancare il suo canone: non meno evidente apparirà l'opportunità del presente progetto di legge, che dà modo al concedente di realizzare, quando lo voglia, il capitale corrispondente al canone, ma rivolge questo suo atto di volontà a vantaggio dell'utilista ed alla liberazione della terra dal vincolo enfiteutico. Solo dando questa possibilità di eventuale conversione possono i proprietari di latifondi essere incoraggiati a dividere la proprietà loro in lotti da concedersi in enfiteusi.

« E questo fine si raggiunge con l'interporre fra i due interessati l'Istituto di credito fondiario il quale operi quasi come una Società di assicurazione in modo che, da un lato assume il puntuale pagamento della rendita verso il concedente che gli trasmette i suoi diritti, e dall'altro rende agevole l'estinzione graduale del vincolo enfiteutico mediante una quota di ammortamento prelevata dall'ammontare del canone che l'utilista è tenuto a corrispondere.

« Insomma trattasi di convertire il canone enfiteutico in una rendita rappresentata da cartelle di egual valore capitale, ma fruttifero al saggio del 3 1/2 per cento destinando la plusvalenza dell'anno canone al pagamento del

capitale rappresentato dalle cartelle ed alle spese di esazione e amministrazione.

« Di guisa che il fondo dopo 40 anni circa resterebbe libera proprietà dell'utilista senza alcun suo maggiore aggravio. Il canone da lui dovuto resterebbe immutato sia riguardo al suo ammontare come riguardo alla sua scadenza.

« In sostanza la facoltà accordata dal Codice civile all'utilista di affrancare, cioè, ove lo voglia, il canone, viene completata con la facoltà data al direttario di trasformare il canone in una forma di capitale mobile facilmente realizzabile con la vendita delle cartelle rilasciategli dall'Istituto; ma questa facoltà gli è data a condizioni vantaggiose per l'utilista e per l'economia pubblica.

« Certo l'operazione può apparire ed è di fatto onerosa pel concedente; ma d'altra parte l'obiezione svanisce quando si ponga mente alla liquidità, sicurezza e facilità di esigere la nuova rendita e negoziare le cartelle.

« Anche ora i direttarii non di rado offrono in vendita i loro canoni capitalizzati alla ragione del 7 e dell'8 per cento e non sempre trovano acquirenti, e ciò senza che la perdita che essi debbono subire sia di alcun giovamento all'utilista e senza far fare un passo verso quel desideratum che è là liberazione della terra da vincoli e condominii sempre dannosi.

« Siccome pur frequentissime sono le subenfiteusi, occorre anche provvedere a tale situazione giuridica, e con l'art. 6 del progetto si dispone che la cessione fatta dal concedente all'Istituto è obbligatoria per il succedente, il quale può surrogarsi nella cessione o arrestarla qualora acquisti il canone dovuto al concedente nei modi in detto articolo specificati per lui assai vantaggiosi.

« Cotesto provvedimento è indispensabile, perchè, se la cessione non fosse obbligatoria anche per il succedente, la proprietà fondiaria rimarrebbe sempre vincolata.

« Nè è a tacersi che chi, dopo l'utilista, più e maggiormente potrà trarre vantaggio dalla conversione in legge dell'attuale progetto sarà il Demanio dello Stato e il Fondo per il culto. È nota l'ingente quantità di canoni posseduti in Sicilia da questi enti, ed è altresì noto quanto molesta e costosa sia per l'Amministrazione dello Stato la riscossione di questi canoni, fra-

zionati in quote talvolta minime, e disseminate in tutta l'Isola.

« Infine un altro e non lieve beneficio può arrecare l'attuazione del presente disegno di legge: quello cioè di mettere in circolazione capitali che nella loro forma attuale non possono essere di alcuna utilità per fecondare e venire in aiuto dello sviluppo e progresso economico del paese.

« Principalmente pel difetto di capitali le industrie siciliane e in particolar modo la agricola e la zolfifera soffrono e quindi fanno soffrire le classi che di esse e per esse vivono.

« Il concetto informatore del presente progetto di legge è indubbiamente buono; e i mezzi per realizzarlo non escono dal campo del diritto comune e delle leggi speciali in vigore ».

Poi seguirebbe la spiegazione del concetto giuridico che ha dettati vari articoli, ma credo che in questo stadio, basterà aver fatto conoscere al Senato, quale è il fine che si propone la legge e le linee generali di essa, essendovi poi tempo di vedere e di esaminare il modo col quale questo concetto è stato esplicito.

Non ci resta dunque che raccomandare al Senato di voler prendere in benevola considerazione il progetto che abbiamo avuto l'onore di presentargli.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Udito lo svolgimento del progetto di legge, poichè non può essere dubbia la bontà e l'importanza di esso, il Governo non si oppone che venga preso in considerazione, pur facendo le maggiori riserve di apportarvi quelle modificazioni che fossero del caso, dopo averlo sottoposto ad attento studio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presà in considerazione del progetto di legge testè sviluppato dal signor senatore di Camporeale.

Chi approva la presa in considerazione di questo progetto di legge, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il Senato prende in considerazione il progetto di legge che sarà trasmesso pel suo esame agli Uffici.

Se non vi è nessuna obiezione, proporrei che

gli Uffici si riunissero domani alle ore 16, poichè è evidente che se questo progetto deve progredire, è urgente che vada sollecito nel primo suo stadio.

Così rimarrà stabilito.

* Ora è esaurito l'ordine del giorno.

I signori senatori per la prossima tornata pubblica riceveranno avviso a domicilio; ma credo che il giorno di questa tornata si possa fino da oggi fissare.

Visto lo stato dei lavori, vista l'opportunità che il Senato, convocandosi, non debba interrompere le sedute per essere richiamato dopo pochi giorni, e vista altresì la necessità di concedere tempo bastevole allo svolgimento della sua azione, io proporrei che si riunisse in seduta pubblica, giovedì 31 del corrente mese alle ore 15.

Posso anzi fin d'ora indicare l'ordine del giorno, perchè i progetti di legge che sono in esso descritti, sono già stati esaminati e le relazioni intorno ai medesimi potranno essere distribuite tra due o tre giorni al massimo.

Ne do lettura:

Giovedì 31 maggio 1894 alle ore 15 discussione dei seguenti progetti di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1892-93;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1894-95;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 3,437,000 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento per L. 150,000 su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-94;

Approvazione della spesa straordinaria di L. 500,000 riguardante provvedimenti di sicurezza pubblica in Sicilia;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 82,435 e di diminuzioni di stanziamento per L. 67,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-94;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 32,300 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1894

Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1893-94;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95;

Autorizzazione alle provincie di Aquila, Bologna, Brescia, Livorno, Massa Carrara ed altre ed ai comuni di Forenza, Laurino, Lugnano, Ottati, Valguarnera, Camino, Cantarana ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite triennale 1884-1886;

Conversione in legge di dieci decreti reali autorizzanti alcuni comuni ed alcune provincie ad eccedere con la sovrimposta le media triennale 1884-86;

Nuova ripartizione di spese autorizzate per opere idrauliche straordinarie;

Trasmissione a distanze delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione delle energie per usi industriali;

Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto per una proroga quinquennale dei tribunali della riforma;

Decreti registrati dalla Corte dei conti con riserva dal 1° gennaio al 31 marzo 1894.

Questo sarebbe l'ordine del giorno per la prossima riunione, che, se non vi sono opposizioni, rimane stabilita per giovedì, 31 maggio, alle ore 15; salvo ad aggiungere all'ordine del giorno stesso qualche altro progetto di legge, intorno a cui fosse presentata la relazione.

Bene inteso però che nel frattempo si potrà tenere qualche seduta pubblica per comunicazioni del Governo; anzi, per impedire che una comunicazione debba farsi troppo presto, la seduta odierna rimarrà aperta, affinché alcune proposte di legge che si stanno votando nell'altro ramo del Parlamento, possano essere oggi stesso presentate al Senato.

(Dopo un'ora di attesa).

PRESIDENTE. La seduta è sciolta (ore 17.50).

ERRATA-CORRIGE.

Nel Resoconto Ufficiale della tornata del 9 maggio 1894, a pag. 2790, 2^a colonna, per svista tipografica, fu omissa il nome del senatore Bordonaro quale uno degli iniziatori della proposta di legge: *Affrancazione dei canoni enfiteutici in Sicilia.*